



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA L.R. 31.5.2002, N. 14
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 11, comma 1, della L.R. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni e ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante previsto dal medesimo articolo
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dal successivo art. 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione comunale.

Art. 2

Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo a un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della L.R. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni, descritto all'art. 2 della stessa legge. Per progettazione si intendono le prestazioni descritte ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 8 della legge citata.
2. Per responsabile unico del procedimento, del piano della sicurezza, direzione lavori e collaudo si intendono tutte le prestazioni e le competenze previste dalla L.R. 14/2002 e successive modificazioni, dal D.P.G.R. 5.6.2003 n. 0165/Pres., dal D.P.G.R. 5.6.2003 n. 0166/Pres. e dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale e le relative varianti, i piani di settore di cui al Titolo IV capo I della L.R. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti, i progetti dei parchi comunali e intercomunali di cui alla L.R. 42/1996, i progetti di parco urbano di cui alla L.R. 39/1986 e relativi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione particolareggiata o esecutiva si intendono: i piani regolatori particolareggiati comunali di cui al Titolo IV Capo II della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni e gli altri piani particolareggiati o esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, i regolamenti edilizi e relative varianti.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, le varianti di cui all'art. 127 comma 2 della L.R. 52/91 e successive modificazioni, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per le prestazioni di cui all'articolo precedente relative ai lavori pubblici il fondo, a valere direttamente sugli stanziamenti dei singoli lavori, è calcolato nella misura dell'1,5 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1.12.1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero a eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese.
3. La quota relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti assegnati ad apposite voci di bilancio per la realizzazione delle opere pubbliche e degli atti di pianificazione
5. Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi, posti a carico dell'ente.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento del legale rappresentante dell'amministrazione comunale.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori ed eventualmente del collaudo se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'ufficio tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a

formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere anche inserito nell'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.

4. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, svolge l'incarico all'interno dell'orario di lavoro.

Art. 5

Incarichi con professionisti esterni

4. Sono ammessi incarichi a professionisti esterni, nell'ambito dello stesso progetto o atto di pianificazione, qualora ci siano le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, certificate dal responsabile del servizio.
5. Qualora si proceda all'incarico di professionisti esterni per l'intero iter di esecuzione di un'opera pubblica, spetta unicamente una quota del fondo relativa al responsabile unico del procedimento nella misura fissata dal successivo art. 7.

Art. 6

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

4. Qualora la progettazione, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza, il collaudo, ecc. o l'atto di pianificazione da redigere per il Comune, siano stati eseguiti da soggetti appartenenti ad altra amministrazione pubblica, sulla base di apposite convenzioni, il fondo incentivante è accantonato e ripartito ai soggetti interessati, sulla base del presente regolamento.
5. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni: i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
6. Il fondo di incentivazione deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti in base ad una convenzione da stipularsi fra le stesse .

CAPO II

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 7

ripartizione verticale e prestazioni parziali

4. La ripartizione verticale del fondo per le prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'ufficio tecnico non intervenga in tutte tre le fasi della progettazione di cui all'art. 9 L.R. 14/2002 la quota di competenza dell'1,5 verrà calcolata in base alle fasi progettuali direttamente eseguite, secondo le seguenti percentuali: - progetto preliminare 15% - progetto definitivo 30% - progetto esecutivo 55%.
6. L'incentivo per la prestazione del responsabile unico del procedimento, in caso di progettazione affidata all'esterno, è calcolato nella misura dell' 1% sull'importo dei lavori posto a base di gara. La ripartizione del fondo così determinata verrà effettuata tra il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori nella misura rispettivamente del 80% e del 20%, salvo diversa ripartizione concordata tra i partecipanti.
7. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla esecuzione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è determinata mediante accordo dei partecipanti, dal responsabile del servizio; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al grado di contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato.

Art. 8

Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per l'esecuzione dei lavori pubblici è ripartita come segue:
 - a) il 10% al responsabile del procedimento;
 - b) il 25% al tecnico o ai tecnici progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la responsabilità professionale;
 - c)
 - d) il 20% al direttore lavori;
 - e) il 20% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 - f) il 25% ai collaboratori diversi, esecutori e partecipanti al progetto (personale che redige elaborati di tipo descrittivo, misurazioni e grafici, che abbia prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati e alla elaborazione dei documenti di contabilità ecc.)

2. La somma relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

a) il 15% al responsabile del procedimento;

b) il 60% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;

c) il 25% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché, con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

4. In riferimento ai commi 1 e 2 l'attribuzione di più funzioni comporta il cumulo delle singole percentuali, fatte salve le percentuali da destinarsi al personale che collabora alla formazione del progetto, se stabilite nell'atto di affidamento dell'incarico.

CAPO III

TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 9

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto, in mancanza di tali termini restano validi quelli definiti dal P.R.O. approvato dalla giunta comunale.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha disposto l'affidamento. A tal fine la proroga deve venir richiesta prima della scadenza del termine.

Art. 10

Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previste le penalità da applicare per il ritardato adempimento delle prestazioni, per cause direttamente imputabili a negligenze dall'ufficio.
2. Nel silenzio del provvedimento di affidamento, le penalità si applicano con una decurtazione nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino a un massimo del 10% del fondo.
3. Indipendentemente dai giorni di ritardo, qualora lo stesso abbia pregiudicato il finanziamento per l'ente, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'amministrazione revoca l'incarico e può affidarlo ad altri, ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati. Nessuna ripartizione del fondo verrà effettuata a favore del personale cui è stato revocato l'incarico.
4. Le penalità possono essere disapplicate con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 11

Omeso adempimento delle prestazioni

1. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo .
2. L'omissione dà luogo alla mancata assegnazione del fondo e alla revoca delle quote eventualmente accantonate. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 12

Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni relative ai lavori pubblici sono liquidati come segue:
 - a) per la quota riferita alla progettazione, entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del progetto;
 - b) per la quota riferita alla direzione lavori, contabilità, ecc. entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c) per la quota riferita al responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dall'approvazione della contabilità finale e del collaudo o dell'eventuale certificato di regolare esecuzione.

Art. 13

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

2. Il fondo relativo alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, è liquidato nel seguente modo:
 - a) il 50% entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) il restante 50% entro 30 giorni dalla pubblicazione dello strumento urbanistico approvato.

Art. 14

Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

3. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, nell'atto di liquidazione da trasmettere all'ufficio di ragioneria è allegato, a cura del responsabile del servizio, l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15

Sottoscrizione e utilizzazione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici, che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 4, e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche e fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 16

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, e tutte le prestazioni non espressamente indicate nel presente regolamento, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V ALTRI ONERI

Art. 17

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani e alla gestione dell'ufficio di direzione lavori, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 18

Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione solo per la sottoscrizione dei piani urbanistici.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 19

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica alle opere pubbliche non ancora appaltate
2. Qualora le aliquote dell'1,5% di cui all'art. 3, comma 1, e del 30% di cui all'art. 3 comma 2, del presente regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo, sempre che sia compatibile con le previsioni di legge.

Regolamento adottato con atto giuntale n. 68 del 13.8.2004, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 17.8.2004 all'1.9.2004.
In vigore dalla data della sua approvazione (13.8.2004).

Santa Maria la Longa, li 7.9.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
dr.ssa Elisabetta Tessitori